

Il commercialista telematico

Corso teorico - pratico di contabilità generale e di bilancio

a cura di: **Enrico Larocca – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera**

17. Le società di capitali: Aspetti operativi e contabili della costituzione

di Enrico Larocca
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

Premessa

Le società di capitali, hanno subito a seguito della riforma del diritto societario contenuta nel D. Lgs. 17/01/2003 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, una radicale trasformazione. Per avere un'idea chiara di tali cambiamenti, basti pensare alla ridisegnata normativa delle società a responsabilità limitata, che abbandonando il carattere di normativa *di supplezza rispetto alla normativa regolamentante le società per azioni*, ha acquisito connotazioni di maggiore *personalizzazione*. Un esempio di tale connotazione normativa specifica, si ha in rapporto al conferimento di beni in natura e di crediti che per le società per azioni è regolamentato dall'art. 2343 del c.c. mentre per le società a responsabilità limitata è regolamentato dall'art. 2465. Entrambe le norme dispongono che i conferimenti in natura e di crediti, devono essere accompagnati da una *relazione giurata*. Tuttavia, mentre nelle S.p.A. la relazione deve essere redatta da un *esperto nominato dal tribunale, nel cui circondario ha sede la società*, nelle S.r.l. da un esperto¹ (*revisore contabile iscritto all'Albo, nominato dalle parti N.d.A.*) o da una società di revisione. Un altro esempio di differenziazione tra i due comparti normativi, che denota attualmente una maggiore indipendenza della normativa


¹ Manuale teorico pratico delle società a responsabilità limitata, commento di Lorenzo Salvatore, ed. Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, 2004, pag. 50.

Il commercialista telematico

delle S.r.l. dalla normativa delle S.p.A. si ha in rapporto ai conferimenti di opere e servizi, che nelle S.p.A. l'ultimo comma dell'art. 2342 del c.c. inibisce, mentre nelle S.r.l. l'art. 2464, comma 2, ammette vista la possibilità di conferire in queste società *qualunque elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica*. Per le cooperative, poi, che costituiscono un tipo specifico di società, l'adozione di un modello organizzativo di tipo S.r.l. è demandato ad una previsione statutaria che ammetta tale *governance scheme* mentre l'assetto organizzativo di *default* è quello delle S.p.A.

Schema di riepilogo delle norme che regolano i vari tipi di società di capitali

Disciplina delle S.p.A.	Artt. 2325 – 2451
Disciplina delle S.a.p.A.	Artt. 2452 – 2461
Disciplina delle S.r.l.	Artt. 2462 – 2497 - septies
Disciplina delle società cooperative	Artt. 2511 – 2548



Il commercialista telematico

Un quadro operativo sulle società di capitali

Le società per azioni, sono la forma societaria da preferirsi per la costituzione di aziende che necessitano di mobilitare ingenti capitali. Una conferma in tal senso, si rinviene nella misura del capitale minimo di costituzione, pari a € 120.000,00 (art. 2327 del c.c.), che si contrappone alla misura sicuramente più contenuta di € 10.000,00 prevista per le S.r.l. (art. 2463 del c.c.). Le società per azioni, dunque, attraverso la mobilitazione di molti soci (detti azionisti), possono programmare investimenti di consistente misura che necessitano di un consistente *fabbisogno finanziario*.

Accanto ai conferimenti azionari, le S.p.A. possono abbinare altri *strumenti finanziari a larga diffusione* tra i risparmiatori: le *obbligazioni*. Sebbene, l'art. 2483 del c.c., riconosca anche alle S.r.l. la possibilità di emettere titoli di debito (un modo diverso di chiamare le obbligazioni), lo stesso articolo dispone che i sottoscrittori dei titoli di debito siano soltanto *investitori istituzionali* (banche, S.I.M., ecc.).

Il capitale sociale di una società per azioni si divide in quote denominate *azioni*, mentre nelle S.r.l. le frazioni del capitale sociale in mano ai soci, si denominano semplicemente *quote*. La regola generale è che ciascun azionista o socio di S.r.l. *partecipi alla ripartizione degli utili e del capitale finale di liquidazione in proporzione diretta al valore del capitale sottoscritto*. Così dispone l'art. 2350 del c.c. in materia di S.p.A., facendo salvi i diritti di particolari tipi di azioni; mentre per le S.r.l. l'art. 2468 del c.c. demanda allo statuto il compito di definire le regole di ripartizione dei diritti sociali, in deroga alla regola della *proporzionalità*.

Il commercialista telematico

Cosicché, in via ordinaria, il capitale sociale di una società di capitali sarà così determinato:

CAPITALE SOCIALE = (Valore nominale unitario x Numero delle azioni o quote in circolazione)

Esempio :

a) Numero delle azioni in circolazione → 100.000;

b) Valore nominale unitario → € 200,00.

C.S. = (100.000 x 200) = 20.000.000 di Euro

Nel caso in cui le azioni siano prive di valore nominale, il rapporto partecipativo è determinato rapportando il numero delle azioni possedute dall'azionista al numero totale delle azioni in circolazione. Le azioni possono essere titoli partecipativi cartacei o scritturazioni elettroniche su appositi registri tenuti da banche o altri intermediari finanziari. La prima forma è tipica delle società per azioni di tipo *chiuso* mentre le seconde sono tipiche di società per azioni quotate sui mercati regolamentati.

Le azioni si distinguono in:

1. **Azioni ordinarie**: rappresentano la categoria più importante di azioni e conferiscono ai loro possessori:
 - a. diritto di voto nelle assemblee;
 - b. diritto di opzione nella sottoscrizione di aumenti di capitale;
 - c. diritto al dividendo ossia agli utili;
 - d. diritto di partecipazione al capitale finale di liquidazione;

Il commercialista telematico

- e. diritto di informazione.
2. **Azioni Privilegiate**: sono azioni alle quali lo statuto attribuisce particolari diritti quali:
- a. privilegi nella ripartizione degli utili;
 - b. privilegi nella restituzione del capitale finale di liquidazione;
 - c. privilegi di posposizione o riduzione degli effetti legati alle perdite d'esercizio.
 - d. limitazioni relativamente alle tipologie di assemblee alle quali possono partecipare.
3. **Azioni correlate**: rappresentano titoli che ai sensi dell'art. 2350, sono legate all'andamento e ai risultati di particolari settori aziendali. Si potrebbero definire azioni *target* o *di scopo*, poiché l'emissione è solitamente legata a determinati progetti industriali;
4. **Azioni di risparmio**: rappresentano titoli della specie privilegiata emessi dalle società *quoted* sui mercati regolamentati italiani e della U.E. Prive di *diritto di voto*, hanno privilegi nella ripartizione sia del dividendo che del capitale finale di liquidazione, calcolato solitamente in funzione del loro valore nominale e in modo da assicurare uno scarto percentuale (spread) di rendimento in più, rispetto alle azioni ordinarie, privilegio che serve sostanzialmente da contrappeso all'assenza del diritto di voto in assemblea.
5. **Azioni di lavoro**: sono titoli che vengono emessi per essere consegnati ai dipendenti come *fringe benefit*, per incentivare il personale a migliorare la propria efficienza e renderlo compartecipe ai risultati economici aziendali.

Il commercialista telematico

6. **Azioni con prestazioni accessorie:** sono titoli che obbligano i possessori ad effettuare conferimenti non solo in termini di capitale finanziario, ma anche in termini di prestazioni o forniture aggiuntive;
7. **Azioni di godimento:** sono titoli che fanno partecipare i possessori al riparto degli utili, sia pure in via posticipata rispetto a tutte le altre categorie di azioni. In genere sono consegnate a quegli azionisti che sono stati interessati da operazioni di rimborso avvenute con il *meccanismo dell'estrazione a sorte* e tendono a ridurre il livello di insoddisfazione di coloro che *ob torto collo* sono stati costretti ad uscire dalla società.

Aspetti contabili della costituzione di una società di capitali

Le scritture di costituzione di una S.p.A. o di una S.r.l. sono sostanzialmente le stesse, eccetto le necessarie differenze collegate alla natura giuridica dei titoli partecipativi propri di ciascuna tipologia di società. Anche in questo raggruppamento di società i conferimenti sono distinti in:

1. conferimenti in denaro;
2. conferimenti in natura disgiunti;
3. conferimenti in natura congiunti.

Importante appare subito sottolineare che la normativa ivi disegnata, tiene in debito conto della circostanza che il capitale sociale qui rappresenta l'unico elemento di garanzia delle ragioni dei terzi ed è ovvio che tutta la normativa si sviluppi sull'esigenza di assicurare *l'integrità del capitale*. Non va dimenticato che *acquisita la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, in*

Il commercialista telematico

questo raggruppamento di società, è la società stessa che con il suo patrimonio, in via esclusiva, risponde delle obbligazioni sociali.

Caso di conferimento in denaro in S.p.A. pluripersonale

L'art. 2327 del c.c. stabilisce che il capitale sociale di una società per azioni da sottoscrivere, deve essere almeno di € 120.000 e che almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro deve essere versato, prima della costituzione in un conto vincolato presso un Istituto di credito, fino a quando la società non risulterà iscritta nel Registro delle Imprese. Nel caso di S.p.A. unipersonale, il versamento dei decimi in denaro dovrà essere integrale (art. 2342 del c.c.)

Vediamo le scritture ipotizzando una costituzione di S.p.A. al minimo legale:

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/06/2005	SP A	Azionisti c/sottoscrizione	120.000,00	
	SP P-A I)	Capitale Sociale		120.000,00
Per costituzione della Alfa S.p.A.				

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/06/2005	SP A C VI 1)	Banca c/vincolato	30.000,00	
	SP A	Azionisti c/sottoscrizione		30.000,00
Per versamento dei decimi vincolati della Alfa S.p.A.				

Il commercialista telematico

Caso di versamento dei decimi di società per azioni unipersonale

Ove si tratti di società per azioni unipersonale (cioè costituita con atto unilaterale) la scrittura precedente cambierebbe, in quanto è obbligatorio versare l'intero capitale sociale conferito in denaro. Pertanto, a P.D. si avrà:

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/06/2005	SP A C VI 1)	Banca c/vincolato	120.000,00	
	SP A	Azionisti c/sottoscrizione		120.000,00
Per versamento dei decimi vincolati della Alfa S.p.A. unipersonale				

Caso di conferimento in denaro in S.r.l. pluripersonale

La scrittura in P.D. relativa al conferimento in denaro è la stessa di quella vista in precedenza per le S.p.A, eccetto l'importo che risulta essere al minimo di € 10.000,00 (art. 2463 n. 4) del c.c.)

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/06/2005	SP A	Soci c/sottoscrizione	10.000,00	
	SP P-A I)	Capitale Sociale		10.000,00
Per costituzione della Beta S.r.l.				

Al pari della S.p.A. anche nel caso di S.r.l. unipersonale, il capitale sociale sottoscritto in denaro dovrà essere interamente versato all'atto della costituzione.

Il commercialista telematico

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/06/2005	SP A C VI 1)	Banca c/vincolato	10.000,00	
	SP A	Soci c/sottoscrizione		10.000,00
Per versamento integrale dei decimi vincolati della Beta S.r.l. unipersonale				

Svincolo dei decimi obbligatori e costituzione di un conto corrente ordinario della società.

Accade solitamente che, esaurito il procedimento di costituzione della società con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, gli amministratori procedano allo svincolo delle somme versate a titolo di decimi vincolati e conseguentemente utilizzino quelle somme per accendere un conto corrente ordinario intestato alla società. All'atto dello svincolo, la banca depositaria calcola gli interessi che sono maturati dalla data del deposito alla data dello svincolo. Immaginando che la società abbia potuto fruire di un tasso di interesse del 1,50% per 15 gg, vediamo quali scritture occorrerebbe operare in P.D. ipotizzando il solo caso della S.p.A. pluripersonale che sottoscrive il minimo di legge e che abbia versato in c/vincolato € 30.000.

Calcoli:

Interessi lordi (30.000 x 1,50 x 15) : 36500 = € 18,49

Ritenuta fiscale del 27% su 18,49 € 4,99

Interessi Netti € 13,50

Il commercialista telematico

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
16/06/2005	SP A C VI 1)	Banca c/c	30.013,50	
	SP A C VI 1)	Banca c/vincolato		30.000,00
	SP A C II 4- bis)	Erario c/ritenute alla fonte	4,99	
	CE C 15 d)	Interessi attivi v/banche		18,49
Per ritiro e conversione del c/vincolato				

Revisione dei conferimenti in natura e dei crediti

Per i conferimenti in natura e per i conferimenti di crediti, l'art. 2343 del c.c. per le S.p.A. e l'art. 2465 del c.c. per le S.r.l. prevedono l'obbligo della revisione di tali conferimenti, entro 180 giorni dalla costituzione della società. In sostanza, la disposizione pone a carico dell'organo amministrativo, il compito di stabilire se il valore dei conferimenti genericamente in natura oscilli intorno ad una banda che va dal valore indicato come conferimento nell'atto costitutivo e il valore revisionato dagli amministratori. Se quest'ultimo è inferiore di oltre il 20%, gli amministratori devono chiedere al socio se:

1. intende accettare la riduzione della quota così come da valore revisionato dall'organo amministrativo;
2. intende integrare la riduzione con un conferimento supplementare;
3. intende recedere dalla società.

Il commercialista telematico

Occorre ricordare che in relazione ai conferimenti in natura le azioni o le quote devono essere *interamente liberate* (art. 2342 del c.c. per le S.p.A. e 2464 del c.c. per le S.r.l.) e fino a quando le azioni non sono state revisionate, devono rimanere depositate presso la società e sono inalienabili (art. 2343 del c.c.)

Caso di accettazione della riduzione di valore della partecipazione a seguito di revisione dell'organo amministrativo

Si ipotizzi l'apporto di un fabbricato valutato € 500.000,00 che a seguito di revisione è stato ridotto a 300.000,00. Poiché la riduzione di valore è superiore di oltre 1/5 (20%) rispetto al valore originario di conferimento, gli amministratori concordano con il socio conferente, che accetta, di ridurre proporzionalmente la sua quota di partecipazione.

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/12/2005	CE E 21)	Svalutazioni conferimenti in natura	200.000,00	
	SP A B II 1)	Fabbricati		200.000,00
Per revisione conferimento in natura				

Di seguito occorre *sterilizzare* l'effetto economico provocato dalla minusvalenza da revisione del valore di conferimento che viene girocontata a riduzione del capitale sociale con conseguente annullamento delle azioni corrispondenti.

Il commercialista telematico

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/12/2005	SP P A I)	Capitale Sociale	200.000,00	
	CE E 21)	Svalutazioni conferimenti in natura		200.000,00
Per riduzione del capitale sociale				

Caso di integrazione del conferimento iniziale mediante reintegro in denaro

Ricorrendo ai dati del precedente esempio e rilevando che l'azionista ha optato per la seconda soluzione a P.D. si avrà:

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/12/2005	CE E 21)	Svalutazioni conferimenti in natura	200.000,00	
	SP A B II 1)	Fabbricati		200.000,00
Per revisione conferimento in natura				

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/12/2005	SP A C II 5)	Azionisti c/reintegro	200.000,00	
	CE E 21)	Svalutazioni conferimenti in natura		200.000,00
Per reintegro da parte dell'azionista				

Successivamente si rileverà la riscossione del credito da reintegro.

Il commercialista telematico

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/12/2005	SP A C IV 1)	Banca c/c	200.000,00	
	SP A C II 5)	Azionisti c/reintegro		200.000,00
Per riscossione credito da reintegro azionisti				

Caso di recesso dell'azionista

Supponendo con i dati dell'esempio precedente che l'azionista abbia optato per il recesso, a P.D. si avrà:

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/12/2005	CE E 21)	Svalutazioni conferimenti in natura	200.000,00	
	SP A B II 1)	Fabbricati		200.000,00
Per revisione conferimento in natura				

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/12/2005	SP P A I)	Capitale Sociale	500.000,00	
	SP P D 14)	Azionista c/liquidazione		500.000,00
Per liquidazione quota azionista recedente				

Il commercialista telematico

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/12/2005	SP P D 14)	Azionista c/liquidazione	500.000,00	
	SP A B II 1)	Fabbricati		300.000,00
	CE E 21)	Svalutazioni conferimenti in natura		200.000,00
Per restituzione conferimento in natura a seguito di recesso				

Rilevazione dei costi di impianto per onorari notarili di 5.000,00 Euro + 12.500 Euro di spese anticipate con regolamento della fattura a mezzo banca.

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/12/2005	SP A B I 1)	Costi di impianto	17.500,00	
	SP A C II 4-bis)	IVA ns/credito	1.000,00	
	SP P D 7)	Debiti v/fornitori		18.500,00
Ricevuta fattura Notaio dr.				

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/12/2005	SP P D 7)	Debiti v/fornitori	18.500,00	
	SP P D 12)	Erario c/ritenute		1.000,00
	SP A C IV 1)	Banca c/c		17.500,00
Pagata fattura Notaio dr.				

Il commercialista telematico

Febbraio 2006

COMMERCIALISTA TELEMATICO

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2006 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.